

99811

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2015

Provincia Autonoma di Trento**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto l'art. 16 bis della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento";
- vista la deliberazione n. 465 del 23 marzo 2015 con la quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno"

emana

il seguente regolamento:

Art. 1.*Oggetto*

1. Questo regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'applicazione dell'imposta provinciale di soggiorno in attuazione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica), di seguito denominata "legge provinciale".

Art. 2.*Misura dell'imposta provinciale di soggiorno*

1. Fatte salve le esenzioni previste dall'articolo 3, l'imposta provinciale di soggiorno è dovuta da ogni persona che pernotta nelle strutture ricettive ubicate nel territorio provinciale e si applica ad ogni pernottamento. Nel caso di soggiorni di durata superiore a dieci notti consecutive presso la medesima struttura ricettiva, l'imposta provinciale di soggiorno è corrisposta nella misura di dieci pernottamenti.

2. L'imposta è determinata per ogni pernottamento nella misura di:

- a) euro 1,30 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle, quattro stelle "superior" e quattro stelle;
- b) euro 1,00 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle "superior" e tre stelle;
- c) euro 0,70 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificate;
- d) euro 0,70 per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale;
- e) euro 0,70 per le strutture ricettive previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettere b), c) e d) della legge provinciale.

3. La misura dell'imposta prevista dal comma 2 può essere incrementata ai sensi dell'articolo 16 bis, commi 2 e 10, della legge provinciale purché non superi il limite massimo di 2,5 euro per pernottamento.

Art. 3. *Esenzioni*

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - b) coloro che ricevono terapie presso strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale site nel territorio provinciale;
 - c) i soggetti accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate nel territorio provinciale, nel limite di un accompagnatore per paziente;
 - d) gli operatori della protezione civile e il personale appartenente alle forze di polizia, alle forze armate e ai vigili del fuoco se alloggiano nelle strutture ricettive per esigenze di servizio;
 - e) i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolti nelle strutture ricettive;
 - f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria.
2. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni previste dal comma 1 l'ospite, avvalendosi di apposito modulo predisposto da Trentino Riscossioni s.p.a. e reso disponibile dal gestore della struttura ricettiva, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il motivo, tra quelli individuati nel comma 1, per il quale chiede l'esenzione dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno e i dati che consentono di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
3. Le dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 sono conservate per cinque anni presso la struttura ricettiva e, previa richiesta, rese disponibili a Trentino Riscossioni s.p.a. per lo svolgimento dei controlli secondo quanto previsto dall'articolo 16 bis, commi 7 e 8, della legge provinciale.
4. Il titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi di questo regolamento è Trentino riscossioni s.p.a. che impartisce al gestore della struttura ricettiva, in qualità di responsabile del trattamento, le istruzioni necessarie ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 4. *Attività di informazione*

1. I gestori delle strutture ricettive informano i propri ospiti dell'applicazione e della misura dell'imposta provinciale di soggiorno, dei termini e delle modalità di versamento, delle esenzioni e delle sanzioni. Le informazioni sono rese note agli ospiti anche mediante la loro pubblicazione su sito internet e la loro esposizione, in luogo visibile, all'interno della struttura ricettiva.

Art. 5. *Versamento*

1. L'imposta provinciale di soggiorno è versata dal soggetto passivo entro l'ultimo giorno di permanenza nella struttura ricettiva ed è incassata dal sostituto d'imposta che rilascia quietanza di pagamento.

Art. 6. *Comunicazione e riversamento*

1. I gestori delle strutture ricettive comunicano a Trentino Riscossioni s.p.a. il numero di pernottamenti per i quali è dovuta l'imposta con l'indicazione di quelli esclusi e di quelli esenti rispettivamente ai sensi

degli articoli 2, comma 1 e 3, l'imposta dovuta e incassata nonché i nominativi di coloro che non l'hanno versata con i relativi dati.

2. La comunicazione prevista dal comma 1 è presentata dal gestore della struttura ricettiva per via telematica, utilizzando le procedure informatiche messe a disposizione da Trentino Riscossioni s.p.a..

3. Nel caso di mancato funzionamento delle procedure telematiche, è consentita la comunicazione su supporto cartaceo utilizzando l'apposito modello predisposto da Trentino Riscossioni s.p.a..

4. La comunicazione è presentata:

- a) entro il 16 maggio per i soggiorni il cui ultimo giorno di permanenza rientra nel periodo 1 gennaio - 30 aprile;
- b) entro il 16 settembre per i soggiorni il cui ultimo giorno di permanenza rientra nel periodo 1 maggio - 31 agosto;
- c) entro il 16 gennaio per i soggiorni il cui ultimo giorno di permanenza rientra nel periodo 1 settembre - 31 dicembre.

5. Il gestore di più strutture ricettive provvede distintamente per ogni struttura alle comunicazioni e ai riversamenti previsti da questo articolo.

6. La comunicazione è presentata anche se nei periodi previsti dal comma 4 non ci sono stati pernottamenti.

7. L'imposta è riversata dai gestori delle strutture ricettive alla Trentino Riscossioni S.p.A., entro il giorno 16 del mese successivo alla data di scadenza entro la quale deve essere presentata la comunicazione con le seguenti modalità:

- a) addebito continuativo sul conto corrente;
- b) bollettino bancario;
- c) canali telematici disponibili;
- d) altre forme di pagamento, attivate da Trentino Riscossioni s.p.a..

Art. 7.

Rimborsi

1. Il soggetto passivo e il sostituto d'imposta possono richiedere a Trentino Riscossioni s.p.a. il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo d'imposta provinciale di soggiorno entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

2. Sulle somme da rimborsare spettano dalla data di presentazione dell'istanza gli interessi di cui all'articolo 1284 del codice civile calcolati nella misura pari al tasso vigente per ciascuna annualità interessata dal rimborso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL PRESIDENTE
UGO ROSSI

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici della Giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

Note alle premesse

L'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

“Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”

L'articolo 54 del citato Decreto del presidente della repubblica n. 670 del 1972 dispone:

“Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;*
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;*
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;*
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;*
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.*

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;*
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”*

Nota all'articolo 1

L'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) dispone:

“Art. 16 bis

Istituzione dell'imposta provinciale di soggiorno

1. Allo scopo di garantire al turista elevati standard dei servizi, a decorrere dal 1° novembre 2015 è istituita l'imposta provinciale di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive previste al comma 4 situate sul territorio provinciale. La misura dell'imposta è fissata dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 9, secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia di struttura ricettiva, da un minimo di 0,5 euro a un massimo di 2,5 euro per pernottamento. Il regolamento di esecuzione può stabilire un numero massimo di notti di soggiorno consecutive presso la medesima struttura, comunque non inferiore alle dieci, per le quali è dovuta l'imposta.

2. La misura dell'imposta applicabile in ciascuno degli ambiti territoriali previsti dagli articoli 8 e 12 quater, comma 3, può essere incrementata, rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo per pernottamento previsto dal comma 1, anche differenziando l'incremento per tipologia di struttura ricettiva. L'incremento è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale adottata, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, in conformità con la richiesta delle comunità presenti nel medesimo ambito

territoriale previsto dagli articoli 8 e 12 quater, comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione. La richiesta è formulata dalle comunità previa obbligatoria audizione dei soggetti previsti dagli articoli 9 e 12 quater presenti nell'ambito territoriale ed in conformità all'eventuale parere dagli stessi rilasciato, motivando in ordine al mancato adeguamento al parere medesimo.

3. Il gettito dell'imposta provinciale di soggiorno, al netto degli oneri di gestione, è destinato a finanziare, negli ambiti territoriali in cui il medesimo gettito è stato prodotto, l'attività di marketing turistico-territoriale realizzata dai soggetti previsti dagli articoli 9 e 12 quater e ulteriori interventi in materia di turismo destinati ad arricchire l'offerta dei territori. L'attività di marketing turistico-territoriale è finanziata con i criteri e le modalità stabiliti ai sensi degli articoli 9 e 12 sexies.

4. Il soggetto passivo dell'imposta provinciale di soggiorno è chi alloggia nelle seguenti tipologie di strutture ricettive situate nel territorio provinciale:

- a) le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere previste dagli articoli 5 e 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002);
- b) le strutture ricettive all'aperto previste dagli articoli 3 e 23 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012);
- c) gli esercizi di agriturismo previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001);
- d) i rifugi escursionistici previsti dall'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993).

5. L'imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia autonoma di Trento ed è incassata dai gestori delle strutture ricettive indicate nel comma 4, che assumono il ruolo di sostituto d'imposta ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). I gestori sono tenuti alla rendicontazione nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. I gestori delle strutture ricettive non sono tenuti al riversamento previsto dal comma 7 nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta non abbia provveduto al pagamento del soggiorno.

6. Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno:

- a) i minori di età inferiore a quella stabilita dal regolamento di esecuzione;
- b) i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere;
- c) le forze dell'ordine e di protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni;
- d) le eventuali ulteriori categorie individuate dal regolamento di esecuzione.

7. L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, nonché l'omesso, insufficiente o tardivo riversamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La violazione degli obblighi di rendicontazione previsti dal comma 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro. Per i controlli relativi all'imposta provinciale di soggiorno si applica l'articolo 11 bis (Disposizioni in materia di accertamento di tributi provinciali), commi 1 e 3, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

8. La riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo, comprese le sanzioni amministrative previste dal comma 7 e l'emissione delle ordinanze d'ingiunzione di pagamento e di archiviazione, è affidata a Trentino riscossioni s.p.a.

9. Con regolamento di esecuzione da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le disposizioni per la sua attuazione.

10. Per le richieste di incremento della misura dell'imposta presentate dalle comunità nel corso dell'anno 2015, la Giunta provinciale può stabilire, in deroga a quanto previsto dal comma 2, che l'incremento si applichi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione della deliberazione o, se successivo, dal giorno proposto dalle comunità nelle proprie richieste.

11. La Giunta provinciale stabilisce, con le deliberazioni previste dagli articoli 9, comma 8, e 12 sexies, comma 3, la quota di risorse provinciali non provenienti dall'imposta di soggiorno da destinare ad attività di informazione e di accoglienza turistica.”

Nota all'articolo 2

Per l'articolo 16 bis della legge provinciale n. 8 del 2011 si rinvia alla nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 3

L'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede:

*“Art. 46**Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;*
- b) residenza;*
- c) cittadinanza;*
- d) godimento dei diritti civili e politici;*
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;*
- f) stato di famiglia;*
- g) esistenza in vita;*
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;*
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;*
- l) appartenenza a ordini professionali;*
- m) titolo di studio, esami sostenuti;*
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;*
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;*
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;*
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;*
- r) stato di disoccupazione;*
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;*
- t) qualità di studente;*
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;*
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;*
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;*
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;*
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;*
- cc) qualità di vivente a carico;*
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;*
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.”*

L'articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, n. 445 prevede:

*“Art. 47**Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

3. *Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.*

4. *Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva."*

Per l'articolo 16 bis della legge provinciale n. 8 del 2011 si rinvia alla nota all'articolo 1.

L'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede:

*"Art. 29
Responsabile del trattamento*

1. *omissis*
2. *omissis*
3. *omissis*
4. *omissis*

5. *Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni."*

Nota all'articolo 7

L'articolo 1284 del Codice civile dispone:

*"Art. 1284
Saggio degli interessi*

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui e' proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali e' pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale."
